## AID

## **Associazione Nazionale Insegnanti Diplomati**

## RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE

A tutti gli insegnanti/colleghi che hanno prestato il servizio militare nel periodo in cui costituiva un obbligo di legge, ed ai quali non è stato riconosciuto il relativo punteggio (pari a 12) in seno alle graduatorie, anche in forza del noto D.M. 42/2009, rendiamo noto quanto segue.

Una recente sentenza del TAR Lazio, di aprile 2010, ha annullato l'art. 3, comma 5, del D.M. 42/2009 in base al quale " il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

Tale pronuncia è seguita alla precedente decisione del Consiglio di Stato, VI Sezione, che in sede cautelare con ordinanza n. 4032 (cui sono seguite in senso conforme le ordinanze nn. 4028/2009, 4031/2009, 4003/2009) aveva sancito l'illegittimità del disposto del richiamato D.M. 42/2009.

A seguire, ulteriori e recentissime pronunce dei TAR nazionali (Lazio, Campania, Puglia, Molise...) hanno accolto i ricorsi presentati da vari insegnanti ai fini del riconoscimento in graduatoria del maggior punteggio, sul presupposto che "il servizio militare di leva deve essere sempre valutabile", senza limitazioni di sorta.

A tal proposito, rammentando che per proporre ricorso al TAR il termine è di 60 gg. a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria, vi comunichiamo che l'**Associazione** si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni/assistenza, avendo già preso contatto con i legali che hanno affrontato e patrocinato uno dei più recenti giudizi.

Roma, 13 settembre 2010

Prof. Guido Basso

Per ulteriori informazioni: tel.

tel. 06/5081345

e-mail gubasso@libero.it